

Titolo: Global Policy Whistleblowing	
Versione: 2.0	Data di entrata in vigore: 4 ottobre 2021
Owner: Global Compliance	

INDICE

1	SCOPO	2
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3	PROCESSO DI SEGNALAZIONE.....	2
3.1	COSA RIENTRA NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE	2
3.2	FLUSSO DI SEGNALAZIONE.....	3
4	RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE E/O DI MISURE DISCRIMINATORIE	4
5	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
6	PUBBLICITÀ.....	5
7	DEFINIZIONI.....	5
8	STORICO DEL DOCUMENTO.....	5

Autore: Global Compliance	Revisore: Global Legal, Global HR & Organization, Global Data Protection Officer
Approvata da: Chief Executive Officer	Data di approvazione: 30 luglio 2021

1 SCOPO

Angelini Pharma riconosce l'importanza di avere un processo trasparente che offra a tutti i Destinatari che operano nell'organizzazione la possibilità di segnalare azioni e comportamenti non in linea con la normativa, il proprio Codice Etico e le policy e procedure aziendali.

Scopo della presente policy (di seguito "Policy"), più precisamente, è quello di condividere un processo attraverso il quale poter segnalare possibili irregolarità o violazioni osservate nell'organizzazione in modalità anonima e confidenziale, consentendo all'azienda di effettuare gli opportuni accertamenti nel rispetto delle vigenti normative e di adottare le eventuali azioni correttive.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutte le società di Angelini Pharma ed è rivolta, più precisamente, a tutti i dipendenti, ai componenti degli organi sociali, collaboratori, consulenti, agenti o terze parti, e, più in generale, a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la propria attività lavorativa in favore delle Società di Angelini Pharma.

Si applica indistintamente sul luogo di lavoro e fuori dal luogo di lavoro, qualora si verta in contesti comunque collegati all'attività aziendale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo i.e. quando si è in fase di negoziazione con un cliente/fornitore o si organizzano viaggi/eventi con i clienti o con terzi soggetti collegati al contesto lavorativo).

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza, previsti dalle legislazioni locali dei Paesi in cui le Società operano.

3 PROCESSO DI SEGNALAZIONE

3.1 COSA RIENTRA NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Possono essere segnalate, laddove se ne abbia conoscenza, tutte quelle situazioni in cui si manifestano comportamenti che violano la legge o che, comunque, rappresentano pratiche non conformi a quanto stabilito dai codici e regolamenti adottati a livello aziendale o che sono in contrasto con i valori aziendali.

Le Segnalazioni non riguardano vicende di carattere privato o rimostranze di carattere personale nei confronti di colleghi o superiori, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Risorse Umane che le gestirà in conformità con le procedure interne e la normativa sui rapporti di lavoro.

La Segnalazione può pervenire anche in forma anonima e viene sempre gestita in modo confidenziale. Per permettere gli approfondimenti sugli eventi segnalati, le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e contenere una serie di elementi, quali:

- dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato ed eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione.

3.2 FLUSSO DI SEGNALAZIONE

Il Destinatario che riscontra un comportamento sospetto può segnalarlo

- Al proprio Manager
- Alla funzione Global Legal
- Alla funzione Global Compliance
- Alla funzione Global HR
- Al DPO
- All'Organismo di Vigilanza all'indirizzo e-mail odvacraf@angelini.it oppure tramite lettera cartacea indirizzata a "Organismo di Vigilanza di Angelini Pharma, Viale Amelia n. 70 – 00181 Roma"
- Sulla piattaforma internet appositamente creata disponibile - dalla intranet o dal sito aziendale - al seguente indirizzo: <https://report.speeki.com>¹ (di seguito "Piattaforma") che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Ove possibile, entro sette giorni, dovrà essere fornito un avviso di ricevimento al Segnalante ed entro quindici giorni dovrà esserne verificata l'ammissibilità.

In caso di Segnalazioni ammissibili, si aprirà una fase istruttoria in collaborazione con altre funzioni aziendali rilevanti o soggetti terzi attraverso la condivisione del solo contenuto necessario ai fini dell'indagine in modo tale da garantire la tutela della confidenzialità dell'identità del Segnalante.

Ove nella Segnalazione siano coinvolti aspetti relativi alla protezione dei dati personali, dovrà essere chiamato a partecipare il Global DPO in funzione meramente consultiva.

In ogni caso, ove la Segnalazione abbia rilievo ai sensi del Modello Organizzativo, del Codice Etico la funzione Global Compliance dovrà trasmetterla all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'eventuale avvio di ulteriori approfondimenti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le strutture incaricate effettuano – possibilmente entro tre mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione - tutte le verifiche necessarie ed inviano alla Global Compliance e/o all'Organismo di Vigilanza una informativa sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti effettuati, in base alle quali si procede con:

- l'archiviazione della Segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito e/o irregolarità ovvero per assenza di evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- l'avvio di un'attività investigativa interna.

In caso di *accertata* fondatezza della Segnalazione, la Società adotta gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a tutela della Società.

La Global Compliance, ove possibile, provvede a fornire un riscontro al Segnalante e a garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica;
- la conservazione delle Segnalazioni e della documentazione a queste ultime inerente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della Policy e delle procedure a tutela dei dati personali vigenti presso la Società;

¹ Codice azienda da utilizzare nella piattaforma: ANGELINI

- la comunicazione delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, ove a seguito degli approfondimenti effettuate le stesse risultino rilevanti ai sensi del Modello Organizzativo e del D.lgs. 231/01.

La Global Compliance fornirà un'informativa anche al Global Compliance Committee.

4 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE E/O DI MISURE DISCRIMINATORIE

Al fine di garantire la riservatezza del Segnalante e di evitare il rischio di ritorsioni e/o discriminazioni ai danni di chi effettui la Segnalazione, le Società di Angelini Pharma si impegnano:

- a prendere in carico le Segnalazioni aventi le caratteristiche descritte nella presente Policy e a gestirle in conformità ad essa, ancorché si tratti di Segnalazioni rese in forma non nominativa;
- ad agire con i provvedimenti appropriati ed attraverso le funzioni pertinenti in caso di segnalazioni in mala fede e, più in generale, violazioni della presente Policy.
- non consentire né tollerare nei confronti del Segnalante atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- a considerare la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Policy ovvero il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante quale fonte di responsabilità anche di carattere disciplinare.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy avrà luogo, in quanto compatibili, in conformità alla normativa vigente e alle procedure aziendali in materia di tutela dei dati personali, secondo le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali messa a disposizione degli interessati.

5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le fonti in materia di *cd. whistleblowing* applicabili sono principalmente contenute:

- nella Direttiva (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law;
- nel Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR");
- nella Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- negli articoli 4-undecies e 4-duodecies del T.U.F.;
- nel Regolamento UE 596/2014 sugli abusi di mercato;
- nell'art. 48 del D.lgs. 231/2007, recante disposizioni di attuazione della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio.

6 PUBBLICITÀ

La presente Policy è pubblicata nella Intranet aziendale e comunicata a tutti i Destinatari al momento dell'instaurazione del relativo rapporto contrattuale.

Per qualunque dubbio o richiesta inerente all'applicazione della Policy, i Destinatari potranno rivolgersi alla Global Compliance, Global HR o al Global Legal.

7 DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Angelini Pharma	Angelini Pharma S.p.A. e tutte le società dalla medesima controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.
Codice Etico	Codice Etico di Angelini Pharma.
Destinatari	Tutti i destinatari della presente procedura, ovvero i soggetti che a qualunque svolgono la propria attività lavorativa in favore delle Società di Angelini Pharma, tra cui dipendenti, componenti degli organi sociali, collaboratori, consulenti, agenti di commercio, stagisti, lavoratori autonomi o altri terzi.
Global Compliance Committee	Si intende l'organismo interno composto dalle seguenti funzioni (i) CEO (ii) Global Legal; (iii) Global HR, (iv) Global Finance, (v) Global Medical, (vi) Global Regulatory, (vii) Global Quality.
Modello Organizzativo	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Organismo di Vigilanza (OdV)	Si intende l'organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione delle società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.
Segnalante	Si intende il soggetto che effettua la Segnalazione sia esso dipendente (incluso il <i>top management</i>), collaboratore, componente degli organi sociali o altro Destinatario della presente Procedura.
Segnalazione/i	Si intende qualsiasi notizia, ancorché anonima, riguardante (i) violazioni o sospette/presunte violazioni della legge penale rilevanti. Con riferimento a tale ultimo punto si segnalano a titolo non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico e relative procedure e policy; • Procedure del sistema di data protection e data governance.
Società	Angelini Pharma e tutte le società di Angelini Pharma singolarmente considerate.

8 STORICO DEL DOCUMENTO

Data di entrata in vigore	Versione	Descrizione e motivo della modifica
8 aprile 2019	1.0	Nuovo documento (Angelini Holding)
Fare riferimento alla prima pagina	2.0	Revisione generale in termini di responsabilità e canali per il Gruppo Angelini Pharma, in linea con la Direttiva (EU) 2019/1937